



Comune di Fusignano

Area Tecnica

Gestione Associata LLPP

Alfonsine, Cotignola e Fusignano

Sede di Fusignano: *C.so Emaldi, 115 – 48034 Fusignano*



**unione dei comuni
della bassa Romagna**

ALFONSINE . BAGNACAVALLO . BAGNARA DI ROMAGNA . CONSELICE . COTIGNOLA
FUSIGNANO . LUGO . MASSA LOMBARDA . SANT'AGATA SUL SANTERNO

Id. 663663

Fascicolo n. 2020/06 05/000004

**AREA TECNICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**

D E T E R M I N A Z I O N E N. 87 del 21/07/2020

OGGETTO: COMUNE DI FUSIGNANO - INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI RAMPA PEDONALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DEL COMUNE DI FUSIGNANO IN VIA VITTORIO VENETO N 36. CUP: E35J20000120001 SMART CIG: Z642D9496B

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 – D.Lgs n. 126/2014) e s.m.i.;

- Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 27 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 Parte Contabile;
- Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30/06/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano delle Performance - Piano dettagliato degli obiettivi 2020/2022 Anno 2020;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 17/12/2019 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di Fusignano, Alfonsine e Cotignola per la gestione associata dei Lavori Pubblici dal 01/01/2020;

- all'art. 2 della citata Convenzione è stabilito che il Comune di Cotignola venga individuato come ente capofila e che i tre Enti individuino il responsabile della gestione associata in un dipendente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna comandato al Comune di Cotignola in qualità di Responsabile della Gestione associata dei LLPP tra i tre enti;

- con Decreto del Sindaco di Cotignola n. 2 del 31/01/2020, accolto agli atti, prot. n. 731 del 31/01/2020 è stato conferito l'incarico per la direzione della Posizione Organizzativa RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA LL.PP Cotignola, Fusignano, Alfonsine al Dott. Rodolfo Gaudenzi;

- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 17 gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 14 gennaio 2020, concernente l'assegnazione ai Comuni di contributi per l'anno 2020, e nella medesima misura anche per le annualità dal 2021 al 2024, finalizzata alla realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Considerato che è competenza delle Amministrazioni comunali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

- adeguare il costruito alle norme anti-barriere così come specificato nella L. 118/1971, art. 27. secondo cui dovranno essere apportate le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti non conformi alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15/6/1968; e nel D.P.R. 503/1996, art. 1, c. 4. secondo cui agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle norme;

- adottare i piani di eliminazione delle barriere L. 41/1986, art. 32, c. 21. in particolare per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche;

Ritenuto necessario, in attuazione dei programmi affidati allo scrivente Ufficio, affidare a idoneo Studio Tecnico, in possesso di provate abilità per la specializzazione e per i requisiti previsti dalla normativa vigente, in considerazione della natura degli interventi da realizzare, l'incarico professionale inquadrabile nell'Attività di ingegneria e architettura per la realizzazione di una rampa pedonale presso la scuola elementare del Comune di Fusignano sita in Via Vittorio Veneto n. 36;

Visto il Codice dei contratti approvato con il D. Lgs. n. 50/2016 e modificato successivamente con il D. Lgs. 56/2017;

Visto in particolare l'art. 37 del D.Lgs. 18.4.2016, n.50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

Ritenuto di poter procedere ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, (e ss.mm.ii.) che consentono l'affidamento diretto ad un professionista di idonea professionalità, sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di euro 40.000,00 (IVA esclusa);

Richiamato l'art. 30 c. 10 del Regolamento di Organizzazione, in base al quale: “non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (da intendersi D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii.) e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai c. 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del c. 8”;

Visto, inoltre, l'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che consente l'affidamento diretto a Professionista di idonea competenza per prestazioni d'importo inferiore alla soglia di € 40.000 euro (IVA esclusa) “*anche senza previa consultazione di due o più operatori economici*”;

Richiamato inoltre il regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti;

Viste:

- le Linee guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016, ed aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera di Consiglio n. 138 del 21/02/2018;

- le Linee guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, ed aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con Delibera di Consiglio n. 203 del 01/03/2018;

Dato atto che la prestazione in oggetto è inferiore alla soglia di € 40.000,00 euro (IVA esclusa);

Ritenuto opportuno, alla luce della limitata entità della spesa, acquisire un unico preventivo rispetto al quale lo scrivente ufficio è in grado di attestare la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

Considerato inoltre che è comunque possibile procedere autonomamente per l'acquisizione di beni o servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00 alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 296/06, come integrata dall'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 *“bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*;

Individuato l' Ing. Arch. Lorenzo Capucci, dello Studio Capucci S.r.l. di Lugo (RA) con sede legale in Via Emaldi, 2 (C.F. e P.IVA 02377280397), quale professionista dotato della necessaria competenza ed esperienza per assumere l'incarico di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una rampa pedonale presso la scuola elementare del Comune di Fusignano, in via Vittorio Veneto n. 36;

Visto il preventivo inviato dall' Ing. Arch. Lorenzo Capucci, dello Studio Capucci S.r.l. di Lugo (RA), che si è reso disponibile ad effettuare la suddetta prestazione per € 2.900,00 al netto della cassa professionale (4%) e dell'IVA di legge (22%), come risulta dall'offerta accolta agli atti, prot. n. 3971 del 20/07/2020, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge;

Sottolineato che la prestazione in oggetto:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge (o negli strumenti di programmazione dell'Ente);
- risponde agli obiettivi dell'Amministrazione desumibili dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono specifiche professionalità ed esperienza;
- viene conferita a soggetto esterno, in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico, non essendo presenti all'interno dell'Ente risorse dotate di idonei titoli, competenza ed esperienza professionale;
- non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede in particolare un compenso congruo e proporzionato all'incarico;
- rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
- viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa citata;

Visto l'allegato curriculum vitae (C.V.), in cui sono evidenziati titoli ed esperienza professionali, significativi rispetto all'incarico da espletare;

Dato atto che, unitamente al C.V. sono state acquisite le seguenti allegate dichiarazioni:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

- autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'Art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico in oggetto, all' Ing. Arch. Lorenzo Capucci, dello Studio Capucci S.r.l. di Lugo (RA), con sede legale in Via Emaldi, 2 (C.F. e P.IVA 02377280397), per un importo di € 2.900,00 + Inarcassa 4% pari ad € 116,00 + IVA al 22% pari ad € 663,52 e quindi per un importo complessivo di € 3.679,52; nelle modalità indicate a preventivo allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

Sottolineata la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione, come desumibile dall'offerta presentata allo scrivente Ufficio, della quale lo scrivente ufficio attesta la convenienza per l'Amministrazione sotto il duplice profilo qualitativo ed economico, tenuto conto delle condizioni previste e dei costi sostenuti in precedenti affidamenti e/o in altri enti;

Dato atto che il Professionista non risulta "contraente uscente" nè "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" e in analoghi affidamenti diretti relativi al medesimo settore merceologico, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

Dato atto inoltre che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016, nonché degli ulteriori requisiti richiesti per la prestazione in oggetto, così come risulta dall'autocertificazione conservata agli atti, oggetto di specifiche verifiche da parte dell'ufficio;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

Dato atto infine che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo SMART CIG Z642D9496B nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva prot. INARCASSA_1198574 del 10/07/2020 con scadenza 09/11/2020, in conformità alle disposizioni vigenti;

Acclarata la disponibilità della somma di cui al presente atto nel Bilancio del Comune di Fusignano 2020/2022, annualità 2020, al Tit. 2 CAP 9035FO ART 007 CDR043 CDG 015 finanziato con contributo statale - codice investimento 0121;

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

- di approvare la spesa di € 3.679,52 (cassa 4% ed IVA inclusa) per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di una rampa pedonale presso la scuola elementare del Comune di Fusignano, in via Vittorio Veneto n. 36;

- di affidare direttamente l'incarico suddetto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e ai sensi dell'art. 31 c. 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e ss.mmi.i.), all' Ing. Arch. Lorenzo Capucci, dello Studio Capucci S.r.l. di Lugo (RA) con sede legale in Via Emaldi, 2 (C.F. e P.IVA 02377280397) per un importo di € 2.900,00 + Inarcassa 4% pari ad € 116,00 + IVA al 22% pari ad € 663,52 e quindi per un importo complessivo di € 3.679,52 sulla base dell'offerta allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (SMART CIG Z642D9496B);

- di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001;

- di impegnare la spesa complessiva lorda di € 3.679,52 nel Bilancio del Comune di Fusignano 2020/2022 annualità 2020 al Tit. 2 CAP 9035FO ART 007 CDR043 CDG 015 finanziato con contributo statale - codice investimento 0121, come dettagliato nella sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:01- Prog:11- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.0 9.002/ Cap:9035FO - Art:0007 - Cdr:CDR043 - Cdg:015	INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. RAMPA - CIG:Z642D9496B	STUDIO CAPUCCI S.R.L. , 02377280397 ,VIA EMALDI N. 2,48022,LUGO,RA,SE CONDO C/C DEDICATO, IBAN: IT58008542238000200 00251485	2020/472/1	€ 3.679,52	0121

- di dare atto che:

- la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in base al combinato disposto degli artt. 183 c.7 e 147bis TUEL;

- con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di concorso dei comuni agli obiettivi di finanza pubblica come disciplinati dall'art.1 commi 819 – 826 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160);

- di attestare che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa;

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;

- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

- di rinviare ad un successivo provvedimento di "liquidazione tecnica" la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto;

- di informare il Professionista aggiudicatario che:

- le prestazioni oggetto del presente provvedimento **non rientrano per l'ente tra le attività commerciali**, ricomprese nel campo d'applicazione dell'IVA;

- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere

emessa sulla base delle indicazioni fornite con la presente determinazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: **Codice Univoco Ufficio UNKLIW** corrispondente all'Area Tecnica Gestione Associata LL.PP. - Alfonsine, Cotignola e Fusignano - Comune di Fusignano, P.IVA e C.F. 00343220398;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad esse dedicati, comporterà il rifiuto della fattura elettronica da parte dell'amministrazione ricevente attraverso il sistema di interscambio, compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione (Area Tecnica – Ufficio LL.PP. e Patrimonio del Comune di Fusignano);

- b) il numero e la data dell'ordine d'acquisto ovvero il numero e la data della presente determina;

- c) dati d'impegno o impegni definiti nella tabella sopra riportata (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti piu' idonei dal compilatore);**

- d) Il codice CUP ove pertinente, e il codice identificativo di gara (CIG) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e previsti nella tabella "A" allegata al D.L. 66/2014 (Se l'indicazione del CIG o del CUP avvengono in campi ad essi non dedicati la fattura sarà respinta);

- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- f) il campo descrittivo deve essere compilato dettagliatamente in modo da rendere evidente l'operazione che si sta fatturando;

- g) sulle fatture elettroniche deve essere apposta la firma digitale;

- di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3 e 7, d.l. 95/2012: in caso di successiva disponibilità della convenzione quadro Consip o Intercent-ER relativa alla prestazione in oggetto, il contratto viene risolto senza che lo Studio possa accampare alcuna pretesa, ai sensi dell'art. 1 comma 3 e comma 7 D.L. 95/2012 convertito con L. 7.8.2012 n. 135, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle condizioni disponibili all'interno della nuova convenzione;

- di dare atto che:

- il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. art 32 comma 14 D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 ed in conformità all'art. 73, comma 2, lettera c) del Regolamento dei contratti;

- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione della presente determinazione, nella forma di scrittura privata "tra e tra", da parte dello Studio con le seguenti prescrizioni:

- lo Studio dovrà rinviare la presente determinazione all'indirizzo pec di provenienza confermata digitalmente entro sette giorni dalla data di ricevimento;**

• **lo Studio si impegna a rendere il servizio di che trattasi su impulso dei referenti dell'Ufficio LLPP**, che lo indirizzeranno allo svolgimento delle proprie attività nei luoghi, nei modi e nei tempi richiesti, compatibilmente con i comportamenti da attuarsi in riferimento all'emergenza "Corona Virus", che rimane in atto fino a diversa decretazione da parte dei nostri Organi di Governo;

• il contratto verrà risolto, senza che lo Studio possa accampare alcuna pretesa, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16/4/2013 n. 62;

• costituisce espresso motivo di risoluzione del presente atto l'esecuzione, da parte del Professionista aggiudicatario, di transazioni finanziarie in violazione degli obblighi dettati dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

- di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, tramite procedura informatica, il seguente codice SMART CIG Z642D9496B;

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

- di dare atto infine che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICHI nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del d. lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio segreteria.

Fusignano, 21/07/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Rodolfo Gaudenzi